

 Comune di Dolo	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO	NI07 SOC
		Rev.8 del 24.06.2015
		Pag. 1 di 3

L'ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI

L'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha introdotto, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, un nuovo intervento di sostegno, denominato assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, per le famiglia che hanno figli minori e che dispongono di patrimoni e redditi limitati.

REQUISITI

- cittadini italiani e dell'Unione europea residenti
- cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (art. 65, comma 1 della L.448/98 come modificato dall'art.13 della L.97/2013),
- cittadini stranieri in possesso dello status di rifugiati politici o di protezione sussidiaria (art.27 del D.Lgs 19 novembre 2007, n.251).

Per l'anno 2015 il valore dell'ISEE da non superare è pari ad € 8.555,99

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza del richiedente **entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesto l'assegno** (ad esempio, per ottenere gli assegni relativi all'anno 2015, il richiedente deve presentare la domanda entro il giorno 31/01/2016).

I requisiti devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda; i soggetti che presentano la domanda nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto l'assegno, devono fare riferimento ai requisiti posseduti alla data del 31 dicembre immediatamente precedente.

DECORRENZA E CESSAZIONE DEL DIRITTO

Se il calcolo della situazione economica lo consente, il diritto all'assegno decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui risulta l'iscrizione dei tre figli minori nella scheda anagrafica del richiedente, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato.

Il diritto all'assegno cessa dal 1° gennaio dell'anno nel quale viene a mancare il requisito del valore dell'Indicatore della Situazione Economica o dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene meno la presenza del minore (perché, ad esempio, viene iscritto in una scheda anagrafica diversa da quella del richiedente, perché è diventato maggiorenne o perché è stato affidato a terzi).

MISURA DELL'ASSEGNO

 Comune di Dolo	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO	NI07 SOC
		Rev.8 del 24.06.2015
		Pag. 2 di 3

L'assegno al nucleo familiare con tre figli minori può essere erogato:

- sino ad un importo massimo di **€ 141,30 mensili** per le richieste relative all'anno 2015;
- per il numero dei mesi in cui sono stati effettivamente presenti i tre minori, secondo quanto indicato al punto precedente;
- fino ad un periodo massimo di dodici mesi e tredici mensilità.

L'importo complessivo per 12 mensilità compresa la tredicesima corrisponde a **€ 1.836,90**

Gli assegni al nucleo familiare possono essere richiesti annualmente dallo stesso nucleo, purché sussistano i requisiti relativi alla composizione e alla situazione economica del nucleo.

VARIAZIONI DELLA SITUAZIONE FAMILIARE AVVENUTE DOPO LA RICHIESTA

Se nel corso dell'anno per il quale il richiedente domanda gli assegni intervengono variazioni della situazione familiare, dopo che egli ha presentato la domanda e la dichiarazione relativa, valgono le seguenti regole:

- non hanno alcun effetto le variazioni dei redditi e dei patrimoni posseduti avvenute, dopo la presentazione della domanda, nel corso dell'anno solare per il quale sono stati richiesti gli assegni. Non hanno effetti anche le variazioni dei componenti della famiglia diversi dal genitore richiedente e dai tre minori. Tali variazioni dovranno essere considerate solo in una eventuale successiva domanda;
- se invece varia la composizione del nucleo familiare che dà diritto all'assegno, ossia se nel nucleo viene meno la presenza di almeno uno dei tre minori, perché, ad esempio, il minore non fa più parte della famiglia anagrafica del richiedente o è diventato maggiorenne, la concessione degli assegni è limitata al numero di mesi durante i quali nel nucleo sono stati presenti i tre figli minori.

Modalità di accesso:

L'Ufficio Servizi Sociali valuta l'ammissibilità della domanda e attiva le procedure per l'erogazione del contributo assegnato, ai sensi dell'art.65 della L.448/98, inviando all'INPS di Venezia la documentazione necessaria affinché predisponga il pagamento. L'INPS paga gli assegni (anche mediante accredito sul conto corrente bancario, se il richiedente ha indicato questa modalità) con cadenza semestrale posticipata: pertanto, saranno erogati due assegni, ciascuno con l'importo totale dovuto nel semestre precedente, sulla base dei dati trasmessi dal Comune almeno 45 giorni prima della scadenza dello stesso.

Per l'assegno di nucleo familiare numeroso è necessario che il cittadino alleggi all'atto della domanda l'attestazione ISEE in corso di validità.

Qualora non ne fosse in possesso il calcolo dell'ISEE potrà essere effettuato dai CAF o dall'INPS.